



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 685

Prot. n. D330-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dello schema di convenzione tra Provincia Autonoma di Trento e Regione Trentino Alto Adige per la "governance" di Trentino Network S.r.l.

Il giorno **20 Aprile 2018** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica la proposta di deliberazione.

L'esigenza a livello nazionale, volta ad avere un grado maggiore di controllo della spesa pubblica, ha reso non più rinviabile una disciplina meno episodica e più sistematica in tema di società partecipate. Il Programma Nazionale di Riforma, ripreso dal Governo nel Documento di Economia e Finanza 2015, qualifica, infatti, come improcrastinabile l'adozione di un quadro normativo, in materia di società partecipate, diretto alla *“semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza, la riduzione e razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, l'omogeneizzazione della disciplina interna con quella europea in materia di attività economiche di interesse generale”*.

In questo contesto sono scaturite le disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Riforma Madia”) sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che contengono la delega legislativa per il riordino del quadro giuridico attraverso la predisposizione di un testo unico sulle partecipazioni societarie delle amministrazioni. Il risultato della delega si è concretizzato con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

L'attività principale di regolazione sulle società pubbliche ha coinvolto anche il legislatore provinciale, che, al fine di adeguamento al quadro nazionale nonché di efficientamento della spesa pubblica e dello strumento societario, è da ultimo intervenuto con l'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19. Questa disposizione è intervenuta su più ambiti, determinando un necessario intervento da parte della Giunta provinciale volto, nell'ambito del processo di adeguamento dell'ordinamento provinciale, a dare attuazione alla nuova disciplina.

In particolare, con deliberazione n. 1867 di data 16 novembre 2017, la Giunta provinciale è intervenuta con riferimento alle società titolari di affidamento diretto e che, partecipate in via maggioritaria dalla Provincia, risultano congiuntamente controllate anche dagli enti locali, al fine di rispondere alle disposizioni di cui all'articolo 16 nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e di cui al combinato disposto degli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di recepire le direttive europee del 2014 in materia di appalti e concessioni: si tratta delle società che rispondono all'istituto di matrice europea dell'in house providing, che svolgono l'attività prevalente in favore dei soci pubblici affidanti e sulle quali gli enti pubblici partecipanti devono esercitare poteri di controllo analogo.

Nello specifico, con la deliberazione n. 1867 del 2017, la Giunta provinciale ha approvato uno schema generale di convenzione tipo, da sottoscrivere da parte dei soci pubblici partecipanti al fine di disciplinare l'esercizio congiunto della “governance” della società ed assicurare l'esercizio dei poteri di controllo analogo.

A questo proposito, erano già operativi meccanismi di “governance” per alcune società titolari di affidamento diretto e che, partecipate in via maggioritaria dalla Provincia, risultano congiuntamente controllate anche dagli enti locali, ma alla luce di un quadro sistematico maggiormente organico e consolidato, determinato anche dalle novità normative sopra richiamate, si è ritenuto opportuno e necessario procedere alla riformulazione di un nuovo schema generale di convenzione per la “governance” di società provinciali partecipate dagli enti locali quali società di sistema, pervenendo così allo schema tipo proposto con la deliberazione giuntale n. 1867 di data 16 novembre 2017 per tutte le società controllate dalla Provincia e rientranti nella tipologia.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 1867 di data 16 novembre 2017, infatti, incarica ogni dipartimento provinciale competente di promuovere l'affinamento, con possibilità di adattamento ed integrazione funzionali, dello schema generale, che comunque costituisce il contenuto minimo indispensabile, per l'adozione dello schema di convenzione specifica per ciascuna società di riferimento tramite deliberazione della Giunta provinciale e la relativa sottoscrizione, procedendo alla definizione delle condizioni generali di servizio.

Assurge al ruolo di società di sistema relativamente alla gestione della rete privata delle comunicazioni e alla fornitura dei servizi di comunicazione alla Provincia e agli Enti facenti parte del sistema informativo elettronico provinciale Trentino Network S.r.l., costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 19.1 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, ancorché interessata dai processi di aggregazione, finalizzati alla costituzione di poli specializzati (liquidità, trasporti, informatica e telecomunicazioni, patrimonio immobiliare, sviluppo territoriale), secondo gli indirizzi assunti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 542 di data 8 aprile 2016, che ha approvato il "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali - 2016 -"; la società è partecipata per il 90,10% dalla Provincia autonoma di Trento e per il 9,9% dalla Regione autonoma Trentino - Alto Adige.

Si rende opportuno e necessario procedere, in attuazione della deliberazione giuntale n. 1867 di data 16 novembre 2017, all'approvazione e alla sottoscrizione da parte dei soci Provincia autonoma di Trento e Regione autonoma Trentino - Alto Adige dello schema di convenzione per la "governance" di Trentino Network s.r.l., secondo lo schema tipo proposto dalla medesima deliberazione.

Si propone, pertanto, l'approvazione dello schema di convenzione per la "governance" di Trentino Network S.r.l., nel testo allegato alla presente, avente natura pubblicistica e basate sulle previsioni dello Statuto sociale di cui agli articoli 32 e 33 in materia di controllo analogo.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione in ogni punto;
- richiamati gli atti citati in premessa;
- visti gli articoli 33, comma 7 ter , e 13, comma 2, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- visto l'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- visto l'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
- visti gli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- visto l'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica;
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni meglio specificate in premessa, lo schema di convenzione tra Provincia autonoma di Trento e Regione autonoma Trentino-Alto Adige per la "governance" di Trentino Network s.r.l., nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il suo sostituto, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1, da redigersi secondo tale schema, dando mandato al sottoscrittore di apportare le necessarie integrazioni e/o modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie e/o opportune;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce "Amministrazione trasparente " in base al decreto legislativo 14 marzo 2013 , n.33;
4. di dare notizia della presente deliberazione alla Direzione Generale della Provincia, al Centro Servizi Condivisi e alla società Trentino Network s.r.l..

Adunanza chiusa ad ore 10:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Schema convenzione di governance

IL VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

CONVENZIONE PER LA GOVERNANCE DI TRENTINO NETWORK SRL

SOMMARIO

Art. 1	4
Oggetto e finalità.....	4
Art. 2	5
Funzioni di controllo analogo	5
Art. 3	6
Funzioni di indirizzo nei confronti della Società	6
Art. 4	6
Comitato di indirizzo.....	6
Art. 5	7
Norme per il funzionamento del comitato di indirizzo	7
Art. 6	8
Consiglio di amministrazione della Società di sistema.....	8
Art. 7	8
Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto	8
Art. 8	9
Diritti dei soci.....	9
Art. 9	9
Disposizioni transitorie	9
Art. 10	9
Durata e modifica della convenzione	9

Premesso che

- la Provincia autonoma di Trento, nel portare a compimento il disegno riformatore culminato con l'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha inteso procedere ad una complessiva quanto sistematica riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, delineando una innovativa architettura istituzionale e ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- il primo architrave della riforma istituzionale prevede l'avvio delle comunità come rinnovato luogo rappresentativo di aggregazione funzionale;
- il secondo architrave, che si raccorda con il primo tramite definite modalità volte alla condivisione degli obiettivi della politica di bilancio, trova sicuramente il più significativo riferimento nell'iniziativa assunta dalla Provincia di costituire quali moduli organizzativi società a capitale interamente pubblico, finalizzate all'erogazione di servizi sia alla Provincia sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale;
- è emerso l'intendimento delle parti di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia, oltre agli enti interessati) strumenti operativi comuni ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di funzioni e attività e, in particolare:
 - a) riscossione e gestione delle entrate;
 - b) servizi informatici e di telecomunicazione;
 - c) servizi di trasporto pubblico;
 - d) gestione delle rete privata della comunicazione e relativi servizi;
 - e) formazione della pubblica amministrazione;
- assurgono al ruolo di società di sistema quegli strumenti già esistenti e preordinati:
 1. alla gestione della rete privata delle comunicazioni e alla fornitura dei servizi di comunicazione alla Provincia e agli Enti facenti parte del sistema informativo elettronico provinciale: Trentino Network s.r.l., costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 19.1 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
 2. alla formazione della e per la pubblica amministrazione: Trentino School of Management S.Cons. a.r.l., costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e dell'articolo 35 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
- le società così identificate sono interessate dai processi di aggregazione, finalizzati alla costituzione di poli specializzati (liquidità, trasporti, informatica e telecomunicazioni, patrimonio immobiliare, sviluppo territoriale), secondo gli indirizzi assunti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 542 di data 8 aprile 2016, che ha approvato il "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali - 2016 -";
- questo programma di razionalizzazione societaria, definendo delle linee guida più specifiche e secondo una visione strategica, persegue la riduzione del numero e del carico di società provinciali attraverso un processo di:
 - a) aggregazione per poli specializzati quali macro ambiti omogenei per settore di riferimento e per funzioni assegnate;

- b) valorizzazione dell'infrastruttura e del patrimonio - se ancora essenziale - di proprietà pubblica a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al mercato per le attività di gestione;
 - c) ridefinizione in chiave strategica della missione d'interesse generale affidata alle società che operano in settori altamente specifici;
 - d) dismissione - in assenza di interesse pubblico superiore ed alla luce del quadro della finanza pubblica provinciale - delle attività riguardanti aree già aperte al mercato ovvero di società che operano anche parzialmente in segmenti contendibili dal mercato;
- nella logica di superare la frammentazione oggettiva e soggettiva del sistema pubblico provinciale, le società di sistema, che sono tenute ad erogare i servizi agli Enti alle condizioni e con le modalità indicate nelle leggi istitutive, si confermano, anche in esito al programma di riorganizzazione societaria, leva fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità, soprattutto nella misura in cui risulta o venga allargata la base azionaria mediante un congruo coinvolgimento degli enti locali in tali società, ed al fine di porre le società medesime al servizio del sistema della pubblica amministrazione trentina e configurarle, di conseguenza, quali "società di sistema";
 - è intenzione delle parti confermare le condizioni affinché Trentino Network, costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 19.1 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 sia lo strumento operativo e servente gli Enti pubblici di cui alle premesse in osservanza alla disciplina richiamata;
 - ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e dell'articolo 5 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ogni Amministrazione socia deve poter esercitare sulla Società in house: *"un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata"*;
 - le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente il controllo su una persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - "I. gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti;*
 - II. tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
 - III. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti"*;
 - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dagli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Trentino Network S.r.l.,

demandandolo all'organismo denominato "comitato di indirizzo", secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione, avente natura pubblicistica e basate sulle previsioni dello statuto sociale di cui agli articoli 32 e 33 in materia di controllo analogo;

- a tali fini e, in particolare, allo scopo di assicurare la governance come prescritta dalla disciplina vigente, è necessario sottoscrivere la presente convenzione, che, con la sottoscrizione, viene pienamente condivisa nei contenuti e negli obiettivi;
- sono state esaminate ed accettate le condizioni generali di servizio, che descritte nell'allegato alla presente convenzione, sono da intendersi integralmente richiamate;

Tutto ciò premesso tra:

Provincia autonoma di Trento
e
Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol

si conviene quanto segue:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Le parti convengono sulla necessità, meglio descritta in premessa, di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia, oltre agli altri enti interessati, fra cui la Regione Trentino Alto - Adige/Südtirol) lo strumento operativo comune al quale i soggetti del sistema possono affidare direttamente lo svolgimento di funzioni e attività nel settore dei servizi di telecomunicazioni e delle attività inerenti lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio dell'infrastruttura e del Sistema di comunicazione Elettronico Pubblico, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri Enti e Soggetti in osservanza della disciplina vigente; la realizzazione, installazione e integrazione di apparati di comunicazione nonché l'esercizio delle comunicazioni in Italia e all'estero, nei limiti di volta in volta consentiti dalle vigenti leggi e regolamenti.

2. Il predetto strumento operativo è costituito da Trentino Network S.r.l. costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 19.1 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, e di seguito definita "Società di sistema", il cui capitale sociale è di proprietà interamente pubblica.

3. Per i fini di cui al comma 1 e per assicurare la condivisione delle strategie e il governo della società di sistema, le parti convengono di esercitare congiuntamente:

- a) le funzioni di controllo analogo, inerenti poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società di sistema, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti;
- b) le funzioni di indirizzo spettanti ai soci delle società di sistema ai sensi del Codice Civile e di quanto stabilito nello statuto della Società di sistema e da questa convenzione.

4. Le parti danno atto che resta riservata alla Giunta provinciale la funzione di impartire direttive finalizzate ad assicurare un'organizzazione interna per la gestione coordinata delle

partecipazioni societarie. Per l'espletamento di questa funzione si rinvia alle disposizioni organizzative che la Giunta provinciale adotta per tutte le società controllate dalla Provincia, con particolare riferimento all'articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia per i profili attinenti la programmazione economico - finanziaria. Questa funzione consiste nell'approvazione di linee strategiche orientate ad assicurare:

- a) le sinergie operative tra le società del Gruppo Provincia;
- b) la valutazione e l'analisi dei bilanci e la predisposizione del bilancio consolidato;
- c) lo svolgimento dei compiti propri del capogruppo;
- d) il coordinamento degli statuti delle società controllate dalla Provincia e del loro sistema di governo;
- e) il coordinamento dell'attività delle società controllate per un efficace perseguimento degli obiettivi strategici della Provincia.

Art. 2.

Funzioni di controllo analogo

1. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), inerenti i poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulle attività, consistono:

a) nell'attività di indirizzo ex ante, svolta tramite:

1. l'esame preventivo di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero l'indicazione alla stessa di obiettivi strategici, da sottoporre all'approvazione del comitato di indirizzo;
2. l'approvazione preventiva delle operazioni di competenza dell'Assemblea ovvero del Consiglio di Amministrazione della società, anche quando si tratti di operazioni di competenza dell'Assemblea straordinaria delegate per Statuto al Consiglio di Amministrazione:
 - la formulazione di atti di indirizzo/pareri vincolanti riguardanti aspetti dell'attività che presentano una significativa incidenza sul servizio affidato (strumentale e/o pubblico), con particolare riferimento al modello organizzativo aziendale, all'articolazione della struttura organizzativa e (secondo i termini stabiliti dalle condizioni generali di servizio) ai piani di attività annuali e/o pluriennali;
 - le modalità di svolgimento dell'attività con riferimento al grado di esternalizzazione di processi e attività e alla definizione delle modifiche alle condizioni generali di servizio allegate a questa convenzione o delle nuove condizioni generali ed all'individuazione dei livelli delle prestazioni nei confronti dei soci e - ove previsto - il relativo sistema tariffario (che deve comunque tendere alla copertura dei costi);
 - operazioni di trasferimento, investimento, cessione, acquisizione o comunque comportanti la movimentazione o l'impegno di una rilevante entità patrimoniale;

al fine di poter esercitare le funzioni assegnate ed esprimere il proprio orientamento, il comitato di indirizzo deve ricevere 14 giorni antecedenti la convocazione l'indicazione dell'ordine del giorno, comprensivo dei relativi argomenti e documenti a supporto, delle adunanze e di tutti gli Organi sociali e può avanzare la richiesta di inserimento di ulteriori punti nell'ordine del giorno;

b) nell'attività di vigilanza sulla Società di sistema, svolta dal comitato di indirizzo, assumendo informazioni mediante:

1. l'acquisizione dalla società di relazioni, specificate dal successivo articolo 7, sulle attività svolte di maggior rilievo;
2. l'esercizio di un potere ispettivo e/o di interrogazione sui documenti e atti societari riconosciuto a ciascuno dei membri dell'organismo incaricato, con particolare riferimento agli aspetti della gestione che attengono allo svolgimento del servizio affidato (strumentale /o pubblico) ed alle condizioni di esercizio dell'attività in house;
3. comunicazione periodica delle informazioni attinenti il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, le modifiche dei contratti di lavoro aziendali;
4. la ricognizione periodica dei dati relativi al conferimento di incarichi esterni per importi rilevanti, pubblicati ai sensi della disciplina sulla trasparenza;

sulla base delle informazioni così assunte il comitato di indirizzo ha il potere di inibire o interrompere qualsiasi attività prevista o corrente della società;

c) nell'attività di controllo ex post sulla Società di sistema, svolta mediante la verifica - ad opera del comitato di indirizzo - di qualsiasi attività di particolare rilevanza sociale e, nella specie:

1. la valutazione delle prestazioni fornite e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli attribuiti o, in alternativa, previsti dal budget di esercizio e dai piani previsionali;
2. l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio della società;
3. la verifica della conformità dell'attività svolta dalla società ai requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio "in house providing" e alle finalità del servizio pubblico.

Art. 3.

Funzioni di indirizzo nei confronti della Società

1. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), consistono:

- a) nell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, fatte salve le designazioni di competenza del consiglio provinciale;
- b) nell'approvazione di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero nell'indicazione alla stessa di obiettivi strategici;
- c) nella definizione di eventuali orientamenti comuni da assumere in sede di assemblea.

Art. 4.

Comitato di indirizzo

1. E' costituito un comitato di indirizzo cui sono attribuite le funzioni di cui agli articoli 2 e 3.

2. Fanno parte del comitato di indirizzo:

- a) il Presidente della Provincia autonoma di Trento o un suo delegato;
- b) il Presidente della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol o un suo delegato;

3. I legali rappresentanti degli Enti Soci cessano dalla carica di componente del comitato di indirizzo in coincidenza con la cessazione dalla carica di rappresentanza legale dell'Ente socio. I delegati cessano dalla carica a seguito della revoca da parte dell'Ente o degli Enti Soci che li hanno nominati.

4. Ai Soci che hanno il potere di designazione del componente del Comitato di indirizzo, spetta anche il potere di revoca del medesimo.

5. Tutti i componenti delegati di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono individuati tra persone in possesso di requisiti di esperienza e competenza adeguati al ruolo e alla responsabilità da assumere.

Art. 5.

Norme per il funzionamento del comitato di indirizzo

1. Il comitato di indirizzo, è presieduto da uno dei componenti di nomina dell'Azionista di maggioranza relativa, il quale può nominare tra i membri un segretario che lo coadiuva nello svolgimento delle proprie funzioni.

2. Il comitato di indirizzo si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti e comunque con cadenza almeno trimestrale.

3. Il comitato di indirizzo, è validamente riunito con la presenza di tutti i soci.

4. Il Presidente del comitato di indirizzo promuove l'intesa tra i componenti in tempi compatibili con i termini previsti per l'assunzione della decisione, fissando il termine finale per la conclusione dell'intesa stessa nei seguenti termini:

a) il comitato di indirizzo assume le deliberazioni di cui all'articolo 2 con intesa tra il componente di cui alla lettera a) e quella dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2. In caso di mancata intesa, ove l'oggetto della decisione riguardi prevalentemente l'attività svolta in favore della Provincia, prevale comunque l'orientamento espresso dal rappresentante provinciale. In ogni altro caso in cui l'intesa non sia raggiunta entro tale termine, il comitato di indirizzo delibera, attribuendo al voto di ciascun componente il peso corrispondente alla partecipazione azionaria del Socio o dei Soci che lo hanno nominato. La delibera è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica che rappresenti altresì almeno i 2/3 dell'intera partecipazione azionaria complessivamente detenuta dai Soci. Qualora la decisione da adottare riguardi specificamente e direttamente la frazione di servizio di un Ente Socio, vale a dire il servizio che si svolge nel territorio di sua competenza, occorre acquisire anche il voto favorevole del componente del Comitato di indirizzo rappresentante o delegato dell'Ente Socio interessato;

b) il comitato di indirizzo assume le deliberazioni di cui all'articolo 3 attraverso la ricerca di un'intesa tra il componente di cui alla lettera a) e quella dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2. Ove l'intesa non sia raggiunta entro il termine fissato, il comitato di indirizzo delibera attribuendo alla decisione della maggioranza di ciascuna componente un peso corrispondente alla partecipazione societaria della Provincia ovvero, rispettivamente, degli altri enti.

5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. L'organizzazione e il funzionamento del comitato di indirizzo, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente convenzione, è disciplinato con atto interno di auto organizzazione dello stesso comitato.

7. Nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la partecipazione all'assemblea di coordinamento e al comitato di indirizzo. Non sono pregiudicati i diritti riconosciuti dall'ordinamento interno di ciascun ente partecipante.

8. Il supporto tecnico ai lavori del comitato di indirizzo è assicurato dalle strutture tecniche provinciali nonché da eventuali risorse messe a disposizione dagli altri enti convenzionati. Salvo diverso accordo tra le parti, le spese per il supporto tecnico rimangono in capo all'ente che le ha sostenute.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione della Società di sistema

1. I soci s'impegnano a far sì che i membri del Consiglio di Amministrazione siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere, indipendenza e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.

2. Con l'adesione alla presente Convenzione, gli Enti Soci s'impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione eserciti i suoi poteri in conformità a quanto stabilito nella presente convenzione.

Art. 7.

Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo analogo, il comitato di indirizzo riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:

- a) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso, anche in unico atto:
 - la relazione semestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
 - la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società;
 - la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società;
- b) entro il 31 dicembre di ogni anno:
 - la relazione semestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 settembre dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
 - budget di previsione redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai Soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo;
- c) almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, fatto salvo l'obbligo di inviare tempestivamente la relazione dell'organo di controllo, appena adottata.

2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui all' articolo 2,

gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni del comitato di indirizzo, tutta la documentazione necessaria (fra cui, in via non esaustiva: relazioni, modelli contabili, budget, "reporting") ed a trasmetterla nei tempi dallo stesso indicati.

Art. 8.

Diritti dei soci

1. Il comitato di indirizzo deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in Trentino Network S.r.l., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

2. Ciascun Socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al comitato di indirizzo, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti la Società.

3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società di sistema tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza. Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata al Consiglio di Amministrazione tramite il comitato di indirizzo. Il relativo riscontro è fornito dal Comitato di indirizzo o direttamente dalla società.

4. I Componenti del comitato di indirizzo, sono referenti nei confronti dei Soci che li hanno nominati, ciascuno dei quali può chiederne l'audizione.

5. Le attività previste in capo al comitato di indirizzo, debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del Codice Civile, dal possesso delle quote societarie.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. La presente convenzione entra in vigore e produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione o adesione di tutti i soci di Trentino Network S.r.l..

2. In sede di prima applicazione di questa convenzione i titolari degli organi societari in carica alla data di efficacia, coincidente con il giorno di sottoscrizione della convenzione medesima, rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.

3. Le parti prendono concordemente atto della sussistenza di atti negoziali in essere tra la Società di sistema ed i soggetti destinatari dei servizi erogati dalla stessa nonché della circostanza che la Società si impegna, per 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di prima sottoscrizione di questa convenzione, a mantenere la vigenza dei detti atti negoziali in corso e ad accettare, nel caso in cui le rispettive scadenze siano anteriori al richiamato termine, una conseguente proroga per allineare al predetto termine la durata degli stessi.

Art. 10.

Durata e modifica della convenzione

1. La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato.

2. Le modifiche di questa convenzione sono apportate con l'intesa tra tutte le Parti della stessa.